



DECRETO N. 200 DEL 17/10/2023

OGGETTO: Ambiente Energia S.r.l. – Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione in Viale dell’Industria 126 e con accesso da Via Luigi Cazzola 42 nel Comune di Schio (VI).
Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-*octies* del d.lgs. n.152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta Ambiente Energia S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è stato effettuato per il recepimento delle BAT di settore di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e per la revisione dei valori limite di emissione in relazione agli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico recettore.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

CONSIDERATO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 93 del 03.12.2013 e ss.mm.ii., con cui è stata rilasciata alla Ditta Ambiente Energia S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione ubicata a Schio (VI), viale dell’Industria 126, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3, dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATA la nota della Sezione Tutela Ambiente, Settore Tutela Atmosfera, prot. n. 400050 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 02.12.2023, l’Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

CONSIDERATI i decreti di modifica dell’AIA del Direttore della Direzione Ambiente:

- n. 18/2014 relativo al “Progetto di copertura, con trattamento dell’aria, della vasca ispessimento fanghi, dei sedimentatori chimico-fisici del trattamento rifiuti e del sedimentatore primario, nuovo punto di emissione in atmosfera temporaneo e modifica progettuale alla filtrazione funzionale al sistema di disinfezione”;
- n. 62/2015 relativo alla “Modifica e sostituzione del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all’Autorizzazione Integrata Ambientale allegato B di cui al D.S.R.A. n. 93/2013”;

CONSIDERATO il decreto DDATST n. 56 del 21.06.2017 con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale redatto in data 21.12.2016 e del successivo certificato di collaudo funzionale redatto in data 26.04.2017 relativamente ai lavori di copertura vasche e trattamento dell’aria e di realizzazione della filtrazione e disinfezione finale con UV e di modifica impianto di trattamento aria connesso col camino E6 (così come descritti nel progetto approvato con DDDA n. 18/2014 soprariportato);

VERIFICATO che il decreto DDATST n. 56 del 21.06.2017 definiva inoltre i limiti per le emissioni in atmosfera per il biofiltro “E6” e confermava, in via definitiva, la sospensione dell’utilizzo dei codici CER indicati al punto 9.17 del dispositivo di cui al decreto 93/2013 come reagenti in sostituzione di materie prime e che i serbatoi ivi indicati potranno continuare ad essere utilizzati solo come stoccaggio delle materie prime;

CONSIDERATO che con nota 032/18 (prot. reg. n. 111651 del 22.03.2018) la Ditta ha comunicato la proposta di accorpamento in un nuovo punto di emissione E7 dei punti di emissione E5 ed E6 con contestuale potenziamento del sistema di trattamento e mantenimento dei limiti già indicati dal DDATST n. 56 del 21.06.2017 per il punto E6;

CONSIDERATI i decreti DDATST n. 42 del 08.04.2019 e DDDA n. 656 del 23.12.2019 con i quali sono stati introdotti i valori provvisori e sperimentali allo scarico per le sostanze PFAS e modificate le prescrizioni relative alla accettazione dei rifiuti in ingresso all'installazione con riferimento ai parametri PFAS;

CONSIDERATO che la ditta ha comunicato con nota del n. 026/19 del 04.04.2019 (prot. reg. n. 137414 del 05.04.2019) una proposta di modifica non sostanziale consistente nella sostituzione dell'impianto di essiccazione fanghi;

VERIFICATO che la modifica soprariportata è stata positivamente riscontrata con prot. reg. n. 342621 del 31.07.2019, anche in seguito al parere in merito formulato da ARPAV con nota n. 2019 – 0056634/U del 05.06.2019, acquisita con prot. reg. n. 229845 del 07.06.2019;

CONSIDERATO che la ditta ha comunicato con nota del n. 028/20 del 09.06.2020 (prot. reg. n. 238146 del 17.06.2020) una proposta di modifica non sostanziale consistente nell'incremento di 10.000 Mg/anno di rifiuti conferibili nell'installazione, esclusivamente nella linea di trattamento fanghi e in forza dei superiori livelli di efficienza operativa del nuovo impianto di essiccazione fanghi, mantenendo invariato il quantitativo giornaliero di 1.200 Mg/giorno;

VERIFICATO che la modifica soprariportata è stata positivamente riscontrata con prot. reg. n. 302882 del 30.07.2020 richiedendo contestualmente il collaudo funzionale dell'impianto di essiccazione fanghi avviato in data 28.02.2020 e una verifica dell'impatto odorigeno con il nuovo impianto in funzione;

CONSIDERATO che con decreto DDDA n. 55 del 20.09.2021 è stato recepito l'incremento soprariportato di 10.000 Mg/anno di rifiuti conferibili nell'installazione, esclusivamente nella linea di trattamento fanghi, in seguito alla ricezione con nota 136/21 (prot. reg. n. 260752 del 09.06.2021) del collaudo funzionale con potenzialità oraria di 2.100 kg/h e con nota 142/21 (prot. reg. n. 292495 del 29.06.2021) e di una nuova Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Odorigeno;

PRESO ATTO che l'installazione è stata oggetto di attività ispettiva tra febbraio e luglio 2020 da parte di ARPAV e che con nota prot. n. 2020 – 0064642/U (prot. reg. n. 298411 del 28.07.2020) è stata trasmessa la relativa Relazione Finale;

PRESO ATTO che con nota 152/21 del 16.07.2021 (prot. reg. n. 322600 del 19.07.2021) è stato comunicato l'avvio del nuovo sistema di trattamento dell'aria connesso al punto di emissione E7 in sostituzione dei precedenti punti E5 ed E6;

PRESO ATTO che con nota 184/21 del 14.10.2021 (prot. reg. n. 476836 del 20.10.2021) è stata comunicata come modifica non sostanziale, riscontrata con prot. reg. n. 555501 del 26.11.2021, l'installazione di una nuova caldaia a metano per il riscaldamento della vasca di predenitrificazione V21 nel periodo invernale;

CONSIDERATA la nota trasmessa da ARPAV - Area Tecnica e Gestionale – n. prot. 22611 del 09.03.2022 (prot. reg. n. 110902 del 10.03.2022) inerente il *“Monitoraggio del corpo idrico superficiale Rostone Ovest in Provincia di Vicenza e relative Fonti di Pressione Ambientale in Autorizzazione Integrata Ambientale”*;

PRESO ATTO che la nota sopracitata evidenzia che nella DGR 3/2022, il corpo idrico 299_15 torrente Rostone Ovest è stato classificato in mancato conseguimento dello stato chimico buono e in stato ecologico scarso (in una scala di cinque livelli da elevato a cattivo) e che le criticità ambientali che non permettono di raggiungere l'obiettivo di stato chimico buono sono legate al mancato rispetto dello SQA-MA e del SQA-CMA previsti dalla normativa per il parametro Nichel;

PRESO ATTO che la nota di ARPAV n. prot. 22611 del 09.03.2022 ritiene che il contributo dell'installazione in oggetto (ancorché nel rispetto dei termini autorizzativi) sia compatibile con le risultanze analitiche riferite al torrente Rostone Ovest e che le relative criticità riscontrate *“debbano essere affrontate in coerenza con il riesame, da considerarsi prioritario, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta Ambiente Energia srl”*;

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 132294 del 22.03.2022 è stato comunicato, anche in riferimento alla sopracitata nota di ARPAV, il riesame ai sensi dell'art. 29-octies:

- comma 3 lettera *a*) finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- comma 4 lettera *a*) per la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore per il corpo idrico recettore;

CONSIDERATO che la comunicazione soprariportata richiedeva alla ditta l'invio entro 180 giorni di:

- tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione, prendendo a riferimento i punti da a) a m) del comma 1 dell'art. 29-ter del d.lgs.152/06, ove ritenuti pertinenti, utilizzando la modulistica regionale;
- la documentazione utile a verificare l'applicazione di quanto previsto dalle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147, per quanto di pertinenza con le attività di stoccaggio e i processi di trattamento autorizzati in installazione e i risultati del controllo delle emissioni e altri dati che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle Conclusioni sulle BAT e i livelli di emissione associati;
- una relazione tecnica specifica inerente le risultanze dei controlli effettuati allo scarico e nelle diverse fasi di trattamento per il parametro "Nichel" nonché una analisi del flusso di massa di tale contaminante (dal rifiuto in ingresso all'installazione fino allo scarico nel corpo idrico superficiale) al fine di valutare quanto trasmesso da ARPAV anche in relazione ai nuovi limiti di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) contenuti in tabella 6.1 delle BAT Conclusions 2018;
- la documentazione in materia di valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 1400/2017;
- l'attestazione del pagamento della tariffa da corrispondere in base all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità di cui alla DGRV n. 1519/2009, corredato dello schema relativo al calcolo degli importi.

PRESO ATTO che la ditta ha trasmesso la documentazione di riesame con prot. reg. n. 435156, 435160, 435177 e 435362 del 21.09.2022, 436236, 436251 e 436275 del 22.09.2022 e 439177 e 439190 del 23.09.2022 e che la stessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale;

VERIFICATO che è stato comunicato con nota prot. reg. n. 479717 del 14.10.2022 l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e l'indizione della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990;

CONSIDERATA la nota prot. reg. n. 508583 del 03.11.2022, con cui è stata convocata per il 29.11.2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990;

CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi del 29.11.2022, di cui al verbale prot. reg. n. 596167 del 23.12.2022, e la relativa richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATE le richieste di proroga per la trasmissione delle integrazioni documentali del 03.02.2023 e del 30.03.2023 (acquisite rispettivamente al prot. reg. n. 67395 del 03.02.2023 e n. 177838 del 31.03.2023) e le relative note di riscontro di cui al prot. reg. n. 77008 del 09.02.2023 e n. 186722 del 05.04.2023;

PRESO ATTO che le integrazioni, in risposta alla Conferenza di Servizi del 29.11.2022, sono state trasmesse dalla Ditta con note del 30.03.2023 e del 15.06.2023 (acquisite rispettivamente al prot. reg. n. 177838 del 31.03.2023 e n. 322555 del 15.06.2023);

CONSIDERATA la nota prot. reg. n. 367651 del 07.07.2023 (posticipo con prot. reg. n. 426384 del 08.08.2023) con cui è stata convocata per il 05.09.2023 la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990;

CONSIDERATI gli Esiti della Conferenza di Servizi del 05.09.2023 di cui al verbale prot. reg. n. 520530 del 26.09.2023;

PRESO ATTO che nella documentazione di riesame è contenuta la relazione di riferimento redatta ai sensi della lettera m) del comma 1. dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06;

PRESO ATTO della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza redatta dal tecnico incaricato in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29.08.2017 al punto 5;

PRESO ATTO della comunicazione, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/06, trasmessa dalla ditta in data 25.01.2023 e acquisita al prot. reg. n. 47799 del 26.01.2023 per la realizzazione di impianto fotovoltaico da 500 kW per la produzione energia elettrica e per l'allaccio alla rete di teleriscaldamento che sfrutta il calore prodotto dalla termodistruzione dei rifiuti gestiti dall'impianto di Alto Vicentino Ambiente, in via Lago di Pusiano 4, Schio.

CONSIDERATA la nota di riscontro favorevole alle modifiche soprariportate trasmesse con prot. reg. n. 71073 del 07.02.2023;

PRESO ATTO della Relazione finale dell'Ispezione Integrata Ambientale 2022 trasmessa da ARPAV con prot. 49814/U del 01.06.2023 (prot. reg. n. 311183 del 09.06.2023) e del relativo riscontro trasmesso con prot. reg. n. 352728 del 30.06.2023 nel quale si comunicava criticità rilevate e le relative proposte di adeguamento sarebbero state oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di riesame.

CONSIDERATO che lo stoccaggio deve essere condotto in modo che la natura /composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto; considerato altresì che l'accorpamento non è da considerarsi una commistione funzionale alle successive operazioni condotte presso l'installazione (in quanto le equalizzazioni sono incluse nei relativi trattamenti);

CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, tutti i rifiuti prodotti presso l'installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, devono essere gestiti in stoccaggio e non in deposito temporaneo, anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l'installazione;

CONSIDERATO pertanto che è necessario comprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio anche i quantitativi di rifiuti prodotti presso l'installazione, senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell'installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le BAT *Conclusions* 2018 di settore (BAT n. 2) impongono al gestore di avere contezza delle caratteristiche dei rifiuti indirizzati ad ogni specifico trattamento;

RITENUTO per quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dalle BAT di settore relativamente al monitoraggio dei trattamenti, di prevedere un monitoraggio analitico, all'interno delle vasche di equalizzazione prima dell'immissione al trattamento chimico/fisico e biologico e nella vasca di accumulo finale, dei parametri elencati in tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06 e di ogni altro parametro ritenuto critico, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati e al fine della verifica dell'efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;

CONSIDERATI i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.1 della BAT 20 (BAT *Conclusions* 2018 di settore);

RITENUTO di integrare per lo scarico, in conformità alle BAT *Conclusions* 2018 di settore e qualora inferiori a quelli indicati nel d.lgs. 152/06, i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.1 della BAT 20;

RITENUTO di non applicare i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.1 della BAT 20 per il solo parametro AOX, così come definito nelle BAT *Conclusions* 2018 di settore, in quanto il parametro specifico e la metodica indicata (EN ISO 9562) non vengono adottati dai laboratori di analisi ARPAV, quale riferimento in sede di contenzioso, e in quanto attualmente la normativa nazionale e regionale applica limiti alle famiglie di composti che includono parte degli AOX. In sede di prossimo riesame dovrà essere valutata la necessità di inserire tale parametro;

RITENUTO di prevedere che i composti PFAS per i quali nella determinazione analitica è necessario considerare sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati siano esclusivamente il PFOS e il PFOA, in relazione alla limitata disponibilità dei relativi standard analitici;

RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità anche alle BAT *Conclusions* 2018 di settore per le installazioni di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 53), la verifica dei parametri NH₃, H₂S, odori, HCl, TVOC e Polveri con le relative frequenze di monitoraggio (BAT 08) e nel rispetto dei limiti ivi indicati (BAT-AEL);

RITENUTO, con riferimento al parametro TVOC, di escludere il contributo in termini di metano causato dalla degradazione della componente biodegradabile nel rifiuto o nel mix di rifiuti oggetto di trattamento, in quanto il BAT-AEL si riferisce esclusivamente a rifiuti non biodegradabili;

RITENUTO di richiedere l'integrazione nel panel analitico di autocontrollo allo scarico del parametro "*Nichel disciolto*", applicando le stesse frequenze già previste per il parametro "*Nichel totale*", al fine della valutazione dello stesso nell'analisi eseguite da ARPAV nel corpo idrico *299_15 torrente Rostone Ovest* in quanto classificato in mancato conseguimento dello stato chimico buono e in stato ecologico scarso e che le criticità ambientali che non permettono di raggiungere l'obiettivo di stato chimico buono sono legate al mancato rispetto dello SQA-MA e del SQA-CMA previsti dalla normativa per il parametro Nichel;

CONSIDERATO che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle BAT nell'installazione in relazione alle BAT *Conclusions* 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO del parere del Comando dei Vigili del Fuoco prot. 22485 del 05.09.2023 (prot. reg. n. 481571 del 06.09.2023);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta Ambiente Energia S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione dell'installazione sita in Viale dell'Industria 126, Schio (VI).

DECRETA

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. È rilasciata alla Ditta Ambiente Energia S.r.l., con sede legale in Viale dell'Industria 126 Schio (VI) C.F. 03549330243, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006, per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'installazione sita in Viale dell'Industria 126 e con accesso da Via Luigi Cazzola 42 nel Comune di Schio (VI), catastalmente censita al foglio n. 16 particelle 39, 609, 677, 40, 675, 749 e 747 e foglio n. 11 particelle 1026, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
3. La Ditta Ambiente Energia S.r.l. è riconosciuta come gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *r-bis*) del d.lgs. 152/2006.
4. Il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento avviene secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; si prescrive inoltre che:
 - 4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;
 - 4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

- 4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Vicenza e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
- 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
- 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
6. La Ditta, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a presentare alla Provincia di Vicenza l'aggiornamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione.
7. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in **Allegato A** al presente provvedimento.
8. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
- Allegato A:** Prescrizioni tecniche
- Allegato A1:** Elenco CER e operazioni autorizzate
- Allegato A2:** Planimetria del layout impiantistico
- Allegato A3:** Planimetria delle reti fognarie e della rete piezometrica
- Allegato A4:** Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
9. Il presente provvedimento è notificato alla Ambiente Energia S.r.l., comunicato al Comune di Schio (VI), alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV;
10. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
11. Di stabilire che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 479717 del 14.10.2022 e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;
12. Il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon
FIRMATO DIGITALMENTE